

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PRODUZIONE E VENDITA DI GHIACCIO ALIMENTARE NEL COMPRENSORIO
ALIMENTARE DI MILANO.
R.U.P.: DOTT. ADRIANO MARROCCO.
C.I.G.: _____.**

TRA

SO.GE.M.I. S.P.A. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, alla via Cesare Lombroso n. 54 – C.F. e P. I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo Presidente e Direttore Generale, dott. Cesare Ferrero, di seguito indicata anche come "Sogemi" o "Ente concedente"

E

_____, con sede in _____ (_____), alla via _____, n. ___, C.F. e P. I.V.A. n. _____, in persona del suo _____, di seguito indicata anche come "Concessionario";
di seguito indicate sia "Parte" che, congiuntamente, "Parti".

Premesso

che in data __ febbraio 2026 Sogemi ha indetto una procedura di gara aperta telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, per brevità, anche solo il "Codice"), finalizzata all'affidamento in concessione del servizio in oggetto;

che con delibera del _____ la procedura di Gara è stata aggiudicata in via definitiva in favore del Concessionario.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

TRA LE PARTI, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di produzione e vendita di ghiaccio alimentare nel Comprensorio Alimentare di Milano, che il Concessionario s'impegna ad eseguire, in piena conformità al presente Contratto, alla Lex Specialis di Gara, al Capitolato Speciale, relativi allegati ed all'intera offerta prodotta in sede di Gara.

Il Concessionario -accettando il contratto, consapevole dell'importanza che il servizio venga espletato a regola d'arte, anche al fine di evitare l'esposizione di Sogemi a pretese risarcitorie avanzate da terzi- dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di disporre di idonea organizzazione, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio, in conformità al presente Contratto, alla *Lex Specialis* di Gara, al Capitolato Speciale e relativi allegati ed all'offerta tecnica prodotta in sede di Gara.

Il Concessionario dichiara che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 sono sufficienti ed idonei ad individuare completamente ed in maniera esaustiva le prestazioni oggetto di concessione ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte della commessa.

Art. 2 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, di seguito elencati:

- 2.1 *Lex Specialis* di Gara;
- 2.2 Capitolato Speciale;
- 2.3 Documento descrittivo dell'infrastruttura, comprensivo di Planimetria;
- 2.4 Piano Economico finanziario;
- 2.5 Documentazione Amministrativa prodotta dal Concessionario in sede di Gara;
- 2.6 Offerta tecnica formulata dal Concessionario in sede di Gara;
- 2.7 Offerta economica formulata dal Concessionario in sede di Gara;
- 2.8 Provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- 2.9 Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di Sogemi.

Art. 3 - DURATA

Il presente Contratto ha durata pari ad anni 6, decorrenti dall'avvio del servizio.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 4 - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la piena e puntuale esecuzione del presente Contratto e per l'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 3, il Concessionario riconoscerà a Sogemi i

corrispettivi definiti alla *Lex Specialis* di Gara tramite i modi ed i tempi ivi indicati. In caso di ritardato pagamento oltre i termini, saranno riconosciuti a Sogemi gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.

Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente contratto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto ed in tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, indicata al precedente art. 2. Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si rinvia alla normativa vigente.

Art. 6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Concessionario s'impegna allo svolgimento del servizio tramite personale assunto alle proprie dipendenze e/o del subappaltatore autorizzato, fermo restando che il Concessionario dichiara e garantisce, anche ex art. 1381 cod. civ.:

- a) che al personale saranno riconosciuti tutti i trattamenti economico-normativo e previdenziale-assistenziale previsti dalla normativa vigente, in conformità alle norme di legge e dei C.C.N.L. stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto, nonché degli accordi regionali, territoriali e aziendali laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e purché conformi ai principi di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 36 della Costituzione, corrispondendo regolarmente il trattamento economico, applicando la corretta disciplina giuridica e normativa dovuto e provvedendo al pagamento puntuale di tutte le retribuzioni, contribuzioni, indennità legali e contrattuali dovute;
- b) la regolare posizione retributiva, assicurativa, contributiva e previdenziale del personale, nonché ogni obbligo in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, obbligandosi a consentire, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore e secondo le modalità stabilite dal presente Contratto, gli opportuni controlli a Sogemi e/o, in sua vece, a consulenti incaricati dalla stessa, nel rispetto della riservatezza di legge sui dati personali dei dipendenti;
- c) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo

conto, in relazione all'oggetto del servizio e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del servizio svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del Concessionario e contro il lavoro irregolare;

- d) l'applicazione di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- e) la propria idoneità tecnico-professionale allo svolgimento del servizio in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla stessa normativa, nessuno escluso e dichiarando, altresì, di non essere assoggettato a provvedimento di sospensione e/o interdittivi ex D.Lgs. 81/2008;
- f) il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza, ed in particolare -a titolo esemplificativo e non esaustivo- quelle dettate dal D.Lgs. 81/2008 e dalle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni, compresa la formazione e l'informazione sui rischi relativi alle attività affidate in concessione, nonché la fornitura dei DPI al personale, nonché ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell'incolumità del personale accollandosi anche gli oneri di ripristino delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'Attività, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché dalle norme collegate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, assumendo a tal fine ogni responsabilità così come l'assume per qualsiasi fatto doloso o colposo ascrivibile al personale con pieno esonero, in proposito, di Sogemi.

Art. 7 - OBBLIGHI E DOVERI DEL CONCESSIONARIO

La concessione viene conferita da Sogemi ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le condizioni e di tutte le modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati. Il Concessionario, pertanto, s'impegna ad eseguire l'intera commessa osservando scrupolosamente tutte le

indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel presente Contratto e nei relativi allegati.

Il Concessionario s'impegna altresì a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni dichiarate e rappresentate nell'offerta tecnica prodotta in sede di Gara e, più in generale, di tutto quanto ivi offerto (oltre le ordinarie prestazioni richieste dal Capitolato Speciale).

Il Concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, a Sogemi ogni sua modifica societaria e/o di organismi tecnici. Il Concessionario, senza oneri aggiuntivi in capo a quest'ultimo, è tenuto altresì ad accettare tutte le modifiche relative alle procedure ed alle modalità di esecuzione della commessa che si dovessero rendere necessarie in relazione ad esigenze societarie.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario s'impegna a tenere manlevata Sogemi da qualsiasi propria responsabilità, sia diretta sia indiretta, conseguente all'assunzione del servizio.

A tal fine, il Concessionario è tenuto a contrarre idonea polizza assicurativa così come descritta dalla *Lex Specialis* di Gara.

Art. 9 – DIRITTI OBBLIGHI E DOVERI DELL'ENTE CONCEDENTE

Sogemi si obbliga ad adempiere agli impegni previsti in capo a se stessa nel Capitolato Speciale.

Sogemi ha facoltà di verificare – anche per il tramite di terzi– il pieno rispetto da parte del Concessionario di tutti gli impegni assunti, effettuando inoltre, attività di *audit*, anche in relazione al rispetto della fatturazione e delle procedure operative.

Art. 10 - GRAVI INADEMPIMENTI

Qualora le Autorità competenti comminassero sanzioni nei confronti di Sogemi per fatti e/o condotte imputabili al Concessionario o al suo personale, il Concessionario sarà tenuto al pagamento o all'integrale rimborso della sanzione in favore di Sogemi. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Sogemi ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa della condotta del Concessionario, anche qualora quest'ultimo avesse già corrisposto le penali di cui al successivo art. 12. E' altresì facoltà di Sogemi sostituirsi in ogni momento al Concessionario, direttamente o affidandosi ad altro soggetto, qualora la gestione della commessa dallo stesso

espletato arrechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento societario e/o dei mercati, ovvero quando venga meno una delle condizioni essenziali previste nel presente Contratto. Tutti gli oneri derivanti verranno imputati al Concessionario.

Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Concessionario è obbligato a costituire, prima della stipulazione del presente Contratto, una garanzia fidejussoria con le modalità e gli importi di cui alla *Lex Specialis* di Gara.

Resta inteso che tale garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Sogemi.

Tale importo sarà trattenuto da Sogemi qualora quest'ultima -a causa di un grave inadempimento del Concessionario ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, ivi compreso il mancato pagamento dei corrispettivi previsti in favore di Sogemi- decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti da Sogemi nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi al Concessionario, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell'ipotesi di cui al precedente art. 10.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell'affidamento della commessa.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro 30 giorni dalla sua escusione totale o parziale costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 15.

Art. 12 - PENALI

Il presente Contratto è soggetto all'applicazioni di penali, per le quali si rimanda al Capitolato Speciale.

Le penali non escludono il diritto di Sogemi al risarcimento degli eventuali ed ulteriori maggiori danni.

E' stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale importo Sogemi avrà facoltà di risolvere il Contratto in danno del Concessionario.

Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Al Concessionario è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

Il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119 del Codice.

È vietato il subappalto a cascata in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Il Concessionario ed il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Sogemi dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO

Sogemi ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto per motivi di pubblico interesse, con conseguente applicazione dell'art. 190, del Codice.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del presente Contratto è regolata dall'art. 190, del Codice.

Sogemi si riserva il diritto, che il Concessionario le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi:

- modalità d'esecuzione della commessa non conformi alle disposizioni contrattuali o non conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione delle prestazioni possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste;
- mancato pagamento dei corrispettivi in favore di Sogemi;
- raggiungimento di penali comminate nei confronti del Concessionario da parte di Sogemi per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale;

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sia di carattere generale sia di carattere speciale, che consentano la regolare esecuzione

del rapporto;

- variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie;
- subappalto senza preventiva autorizzazione;
- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità della commessa;
- grave inadempimento;
- cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a Sogemi;
- mancato rispetto, da parte del Concessionario, dei contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, ecc.;
- mancata corresponsione da parte del Concessionario, di due mensilità consecutive ai propri dipendenti;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- sospensione o interruzione dell'esecuzione della commessa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sopravvenienza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo, Sogemi dovrà contestare per iscritto le inadempienze al Concessionario assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni. Decoro tale termine, Sogemi adotterà i provvedimenti conseguenti. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per ragioni imputabili al Concessionario, Sogemi escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale alle prestazioni non prestate, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico di Sogemi per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto. Sogemi non riconoscerà al Concessionario alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto, per ragioni imputabili al Concessionario stesso.

Art. 16 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente Contratto e del Capitolato Speciale, compresa la

notificazione degli atti, anche esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di _____ (____), via _____, n. ____.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali. Pertanto, le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22, rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

Art. 18 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO

S'intendono a carico del Concessionario tutte le spese e le tasse che riguardano, ad

ogni e qualsiasi titolo o rapporto, il Contratto o l'oggetto dello stesso, ivi comprese le eventuali spese sostenute per l'eventuale registrazione del presente Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico di Sogemi.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rinvia alla normativa del Codice civile ed alla Legislazione speciale in materia.

Milano, _____.

Ente concedente

Il Concessionario

Il sottoscritto Concessionario dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e le prescrizioni contenute nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss., cod. civ., il Concessionario approva le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Durata), art. 4 (Importo e modalità di pagamento), art. 6 (personale addetto al servizio), art. 7 (Obblighi e Doveri del Concessionario), art. 8 (Responsabilità del Concessionario), art. 11 (Deposito cauzionale); art. 12 (Penali), art. 12 (Cessione del Contratto), art. 14 (Recesso dal Contratto), art. 15 (Risoluzione del Contratto), art. 19 (Foro competente).

Milano, _____.

Il Concessionario
